

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Chelodi
Via Cacciatori n. 3
38033 Cavalese (TN)
PEC: lorenzo.chelodi@pec.odctrento.it

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME
Provincia di Trento

Verbale n. 3 del 2024

Oggetto: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti.

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consigliare n. 9 del 06.05.2019 e rinnovato con decreto del Commissario n. 14 dd. 24.02.2022

Visto

l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni riportate nella tabella, di cui sotto.

Preso atto che

- a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche applicano:
 - I. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - II. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- le condizioni poste, quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione, sono sintetizzate nella seguente tabella:

CONDIZIONE		% ACCANTONAMENTO su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1)	mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2)	indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3)	mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, (di cui all'art. 33 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

Verificato che

l'Ente ha registrato i seguenti valori e condizioni contabili:

1.	Debito commerciale residuo scaduto al 31/12 secondo esercizio precedente (2021)	Zero
2.	Debito commerciale residuo scaduto al 31/12 esercizio precedente (2022)	Zero
3.	Riduzione del debito commerciale dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (riduzione almeno del 10%)	//
4.	Totale fatture ricevute esercizio precedente	5.064.621,07 €
5.	Limite 5% fatture anno	253.231,05 €
6.	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente 2021 (0,00% di 5.)	Zero
7.	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente (2023) giorni	-3
8.	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	Prot. 110000839 del 11.01.2024

Considerato che

l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Accertato che

- l'Ente non rientra in alcuna delle condizioni di cui alla tabella sopra riportata;
- l'Ente pertanto non è tenuto a stanziare alcuna somma a titolo di fondo a garanzia debito commerciali per l'esercizio finanziario 2023.

Esprime

Parere **favorevole** sulla quantificazione del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti per l'esercizio finanziario 2024 così come effettuata dall'Ente.

Cavalese, lì 29 gennaio 2024

Il Revisore Legale dei Conti
della Comunità Territoriale della Val di
Fiemme

